

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BORTOLANI**

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
PISONI ed altri: Trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate (677);	
BAMBI ed altri: Nuove norme in materia di terre incolte (901)	95
PRESIDENTE	95, 98, 101
BAMBI	100
COCCO MARIA	98
ORLANDO	98
PISONI	99
SALVATORE, <i>Relatore</i>	95
SPONZIELLO	100
ZURLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	101

Seguito della discussione delle proposte di legge: Pisoni ed altri: Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate (677); Bambi ed altri: Nuove norme in materia di terre incolte (901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pisoni ed altri: « Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate »; Bambi ed altri: « Nuove norme in materia di terre incolte ».

Comunico alla Commissione che il Comitato ristretto nominato nella seduta del 26 gennaio 1977 ha elaborato un testo unificato delle due proposte di legge che l'onorevole Salvatore ha chiesto di illustrare.

SALVATORE, *Relatore*. Ritengo inutile una illustrazione articolo per articolo del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto perché questo è il frutto di un accordo unitario.

Sento soltanto il bisogno di porre in rilievo alcuni aspetti di questo provvedimento che, in definitiva, attraverso uno spirito

La seduta comincia alle 10,25.

MORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

unitario (che, a mio parere, deve essere sottolineato) vuole consentire a questa Commissione di dare un contributo importante per la formazione di leggi essenziali per lo sviluppo dell'agricoltura o, meglio, come è nei nostri intendimenti, di imporre una inversione di tendenza nel tipo di sviluppo dell'agricoltura.

Proprio quello spirito unitario, cui ho accennato, presente durante tutti i lavori del comitato, ha consentito di risolvere determinati problemi. Uno degli elementi fondamentali del provvedimento è l'aver accettato (prima ancora del disposto della legge n. 382) di legiferare in materia di competenza primaria delle regioni attraverso una legge-quadro.

Ciò ha consentito di sciogliere il nodo creato dalle diverse opinioni sulla natura costituzionale della legge stessa. L'aver scelto come mezzo la legge-quadro, significa che mentre da una parte allo Stato si è riservato il potere-dovere di dare alcune norme di indirizzo generale, che assicurino un'applicazione uniforme sul territorio nazionale della legge per il reperimento delle terre non coltivate, dall'altra si è evidentemente lasciato alle regioni non soltanto lo ovvio compito di individuare le procedure, ma anche la gestione reale di tale compito. Tutto ciò appare essenziale e complementare rispetto al progetto «quadrifoglio» poco fa illustrato dall'onorevole Campagnoli.

Credo che questo fatto consenta di comprendere come siamo riusciti a preparare un provvedimento snello, composto di pochi articoli e proprio per questo facilmente applicabile.

Il secondo nodo si era formato in seno al Comitato ristretto sul problema dell'applicazione del provvedimento: c'era chi la contrastava, chi la voleva limitare alle terre non coltivate e chi era dell'opinione di estenderla anche alle terre sufficientemente coltivate.

Anche in questo caso si è poi trovato l'accordo nel senso che questo provvedimento non deve né essere punitivo (fatto di cui tutti erano convinti) né essere motivo di litigiosità inutile nelle campagne, ma deve soltanto servire ad un utile recupero produttivo delle terre a basso livello produttivo.

Per questi motivi si è scelta la dizione «terre non coltivate» e si è specificato che per terreno non coltivato deve intendersi quel terreno che in rapporto all'azienda di riferimento prevista dall'articolo 17 del-

la legge di attuazione delle direttive comunitarie dia una resa inferiore al 40 per cento. Questo è un dato significativo perché significa da un lato che bisogna evitare confusioni nell'applicazione della legge, dall'altro che bisogna colpire i furbi che credono di potersi sottrarre all'applicazione della legge con un paio di giri di trattore che facciano considerare il terreno coltivato.

Il quaranta per cento, rappresenta dunque anche un termine medio rispetto alle aziende di riferimento, salvo il diritto — proprio per evitare l'onerosità di una prova affidata al potere pubblico — del proprietario di dimostrare che realizza una produzione lorda vendibile complessiva non inferiore al quaranta per cento predetto. Siccome realisticamente si è considerato che l'azienda di riferimento è connessa con la applicazione delle direttive comunitarie e queste ultime purtroppo mostrano di essere applicate con ritardo nelle diverse politiche regionali, si è aggiunto un ulteriore comma che prevede che, in mancanza dell'azienda di riferimento, debbono essere considerate terre non coltivate quelle che, con riferimento alla classificazione catastale, non raggiungano una produzione lorda vendibile pari al quaranta per cento rispetto alle colture similari praticate nella stessa zona.

Con tale formulazione abbiamo risolto, con spirito unitario, il problema dell'ambito di applicazione della legge.

Voglio aggiungere che in realtà questo provvedimento ha voluto darsi degli obiettivi che non sono tanto connessi con un recupero automatico delle terre non coltivate — questa avrebbe forse potuto essere una scelta, nel senso di costituire un grande demanio pubblico che poi assicurasse, attraverso una stanza di compensazione, il trasferimento dei terreni — quanto con uno stimolo alla messa a coltura di terreni che per ragioni diverse risultano abbandonati. Questo obiettivo è stato inserito nel testo del Comitato ristretto accogliendo un suggerimento del Governo. Mi è stato ricordato che esiste una bozza di disegno di legge, che però deve essere ancora assegnato a questa Commissione; nonostante ciò abbiamo recepito il suggerimento fondamentale contenuto nel disegno di legge governativo, nel senso di introdurre un concetto produttivistico.

Prego i colleghi di valutare l'importanza che dà all'intero provvedimento la nor-

VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

ma che consente al proprietario di terreni, che secondo le procedure debbono essere indicati dalla regione come terreni non coltivati, di poter chiedere alla regione stessa in un congruo termine, previsto in sei mesi, di porre a coltura direttamente i terreni in questione, sulla base di un piano aziendale che deve essere approvato dalla regione.

Questo rischia sotto certi aspetti di vanificare alcune finalità primarie del provvedimento sull'occupazione delle terre incolte. Tuttavia vi è talmente rilevante l'aspetto produttivistico di stimolo, che vale la pena anche di correre qualche rischio. È un taglio particolare, che il Comitato ristretto ha inteso accogliere proprio per approvare un provvedimento non demagogico, ma sereno e che serva in definitiva a stimolare determinate pigrizie e vincere alcune resistenze.

Il provvedimento prevede però che, decorso un determinato periodo di tempo, se il proprietario in effetti non mette a coltura i terreni in questione, ha l'obbligo — ed è questo un altro elemento qualificante — di concederli in affitto. A questo proposito sono anche indicati i beneficiari, che sono naturalmente gli imprenditori, le cooperative e, in raccordo con la legge sull'occupazione giovanile, le cooperative formate prevalentemente da giovani. Il termine dell'affitto è fissato in sedici anni.

Anche in questo caso si è trattato di una scelta, che prego i colleghi di prendere in considerazione soprattutto nelle differenze con la proposta originaria. Si è escluso lo intervento con l'esproprio. Si è esclusa ancora una volta l'ipotesi di una grande proprietà demaniale, una specie di manomorta, che poi dovesse distribuire le terre. Si è inserito invece un meccanismo che riduce fortemente alcuni pericoli nell'applicazione del provvedimento sulle terre incolte. Giustamente si obietta che se tali terre sono incolte, una ragione ci deve essere: evidentemente può trattarsi di terreni così marginali, che non è opportuno farli rientrare nel ciclo produttivo. Questa obiezione parte da lontano. Il fenomeno delle terre incolte è ragione di impatto rispetto alla logica produttivistica di sopravvalutazione aziendale da parte della filosofia comunitaria, che tende a restringere le aziende vitali. Per risolvere in pratica il problema e per evitare pericoli nell'applicazione del provvedimento, è stato adottato un meccanismo che opera su iniziativa di chi, aven-

do effettuato dei conti precisi, ritiene di poter affrontare il problema della messa a coltura di terre cosiddette marginali. In questo modo si crea una fluidità e non un distacco o un momento di interruzione nel passaggio tra il proprietario assenteista e il soggetto che intende mettere a coltura il terreno.

È chiaro che, pur ammettendo l'ipotesi di calcoli sbagliati, questo provvedimento individua già chi vuole reintrodurre nel ciclo produttivo determinati terreni senza alcun onere per lo Stato, se non quelli previsti e suggeriti dal Governo.

Questo è un altro elemento che, secondo me qualifica in senso realistico e produttivo la proposta di legge in discussione.

Il testo al nostro esame prevede, per evitare litigiosità, una serie di esclusioni già contenute in altre norme di legge.

Vale la pena ricordare che sono escluse dall'applicazione della legge le terre la cui messa a coltura pregiudichi (articolo 5) la stabilità del suolo o la regimazione delle acque. Sono inoltre escluse le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile, ivi compresi i giardini e i parchi boscati annessi; i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti; le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità da piani urbanistici vigenti. Sono esclusi i boschi, nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti ed organi pubblici competenti. In questo caso si intendono quei boschi già inseriti in programmi e progetti di intervento.

Questa proposta di legge si completa con dei provvedimenti finanziari necessari perché questo sforzo di reintroduzione nel ciclo produttivo dei terreni avvenga con l'intervento dello Stato ed il suggerimento del Governo. Infatti, a disposizione di coloro che chiedono le terre per la messa a coltura, sono previsti contributi in conto capitale fino al 50 per cento ad un determinato tasso. Le provvidenze sono per i proprietari mentre ne sono previste altre aggiuntive secondo quanto previsto dalla legge sull'occupazione giovanile.

La regione può autorizzare in casi eccezionali (se ha la copertura finanziaria sufficiente) l'acquisizione di questi terreni utilizzando l'ente fondiario, ente inventato nelle direttive comunitarie, e stabilire che

VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

le norme attuali rimarranno in vigore fino all'approvazione di leggi regionali.

Abbiamo così inteso fare - è questa la mia conclusione - una legge realistica, seria, non onerosa, necessaria come strumento in aggiunta a questo tentativo di invertire la tendenza dello sviluppo dell'agricoltura nel nostro paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ORLANDO. Prendo la parola esclusivamente per dare il mio pieno consenso alla relazione dell'onorevole Salvatore. Nello stesso tempo, però, devo fare un'osservazione che, a mio parere dovrebbe influenzare in modo fondamentale i prossimi lavori di questa Commissione in materia di legislazione agraria.

Infatti, già con questo provvedimento si passa da un intervento di tipo passivo, nel senso che lo Stato ha la funzione di erogatore di fondi, ad un intervento attivo in cui lo Stato fa delle scelte sulla base delle quali poi interviene al fine di correggere gli squilibri, ma non in attuazione del dettato costituzionale.

I filoni di questa ottica son due, il primo è rappresentato dalle procedure della programmazione, il secondo dai modi con cui si interviene nell'azienda agraria. Questi modi non sono i singoli interventi fatti su richiesta dell'imprenditore, ma quelli basati su piani aziendali.

Quella delle strutture non è una legge qualunque, ma una legge per la quale abbiamo lottato a lungo perché si contrappone al semplice intervento sui prezzi. La legge delle strutture non è altro che il secondo filone fondamentale che vede lo Stato protagonista attivo.

Il problema delle terre incolte ha ricevuto oggi, attraverso l'interpretazione data dal provvedimento in esame, una svolta decisiva nel senso che si è passati da un intervento storicamente importante (perdiamo infatti molto di quella filosofia che era implicita nel problema delle terre incolte del dopoguerra) ad un altro di tipo politico caratterizzato da scelte e programmi attivi. Tale tipo di intervento si può definire « filosofia unitaria », filosofia necessaria affinché gli imprenditori diventino qualificati, moderni e razionali.

La consapevolezza che molte delle cooperative povere devono compiere un grandissimo sforzo per occupare le terre abban-

donate, ci deve guidare verso questo tipo di intervento. Una filosofia di questo genere non è assolutamente punitiva, ma rappresenta solo nuovi concetti che speriamo possano affermarsi, basati su una visione macrogenerale delle procedure e microaziendale del piano di sviluppo aziendale come intervento integrale.

Mi permetto di far osservare ai colleghi che in questa ottica la dizione « terre non coltivate » non è del tutto soddisfacente, perché con questa espressione in genere intendiamo riferirci a « terre non utilizzate » o più precisamente a « terre produttive non utilizzate ». Invece con la dizione « terre non coltivate » si possono intendere anche enormi quantità di terreni di montagna a prato abbandonati, che non hanno nessun tipo di coltura, ma che possono ricevere una utilizzazione moderna sia attraverso incroci industriali, sia attraverso aziende di allevamento della linea vacca-vitello.

Sappiamo che le terre incolte appartengono a quel mondo, ma ce ne sono anche in pianura. In Calabria c'è un esempio clamoroso di terre di pianura che, dopo essere state consegnate venti anni fa all'Opera Sila, non sono state ancora trasformate. Tali terre recentemente sono state occupate in base alle leggi attualmente vigenti, per effettuare le trasformazioni alle quali avrebbe dovuto provvedere l'Opera Sila.

Sappiamo che si tratta di casi abbastanza marginali. La maggior parte delle terre che possono essere interessate dal provvedimento al nostro esame riguarda località di montagna; in altri termini si tratta delle terre che dobbiamo far diventare una ricchezza nazionale. Il provvedimento al nostro esame ha un merito anche in questo senso: è uno strumento rivolto verso le terre alte, il quale tende a trasformare dei poveri pascoli in grandi aziende zootecniche estensive, che possono produrre redditi da lavoro parificati a quelli delle altre attività.

COCCO MARIA. Parlerò molto brevemente, anche perché entreremo certamente nel merito durante la discussione e cercheremo di dare un contributo per migliorare l'attuale testo del provvedimento al nostro esame. A nome del gruppo comunista affermo che il testo licenziato dal Comitato ristretto rivesta un carattere particolarmente positivo, perché risponde fondamentalmente a due esigenze, la prima delle quali riguarda la salvaguardia del ruolo della regione, che può legiferare in materia nella

VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

maniera il più possibile aderente alle proprie esigenze particolari. Il testo del Comitato ristretto cerca di rendere il termine « terre non coltivate » nella maniera più oggettiva possibile, con un aggancio all'articolo 17 della legge n. 153 e all'azienda di riferimento.

Rileviamo anche la caratteristica — già sottolineata dal relatore — che non si tratta di un provvedimento punitivo, bensì di un provvedimento che vuole introdurre un elemento di stimolo alla produzione e allo aumento di produttività della terra. C'è anche un aggancio all'attuale legislazione comunitaria. Questo fa uscire la nostra legislazione dal ristretto ambito nazionale.

È un provvedimento che, così come si va definendo, guarda in avanti poiché si aggancia a delle legislazioni regionali che sono attualmente vigenti. Mi riferisco alla Sardegna, che ha una legislazione regionale che ha come obiettivo il recupero delle terre incolte o mal coltivate. Si tratta della riforma agro-pastorale, che è andata oltre la legislazione nazionale esistente sulle terre incolte.

Il testo del Comitato ristretto persegue un adeguamento alla legislazione regionale, ad una realtà soggettiva che è in movimento nel nostro paese e alla quale ha dato la spinta la legge sul preavviamento. Si viene a creare un aggancio anche con tutta una realtà di nuovi imprenditori, rappresentati dalle cooperative, che vanno costituendosi fra i giovani, per il recupero e la messa a coltura delle terre. Tale legge favorisce un processo di ritorno di questi giovani alle campagne e all'agricoltura.

Il provvedimento si inquadra nell'azione e nelle iniziative intraprese per il rilancio dell'agricoltura soprattutto nel Mezzogiorno, nel quale sono maggiormente presenti le terre incolte o mal coltivate.

In tutto il dibattito, che si è sviluppato in questi mesi in relazione al piano agricolo-alimentare, abbiamo avuto un richiamo continuo alla legislazione sulle terre incolte. Nella stessa relazione del collega sui piani settoriali c'è un preciso richiamo a questa normativa.

Nel paese c'è una grande attesa perché si definisca al più presto tale normativa. Noi riteniamo che sarebbe stato possibile vararla prima, se il Governo non avesse portato il Comitato ristretto a continue dilazioni e non avesse bloccato l'iter del provvedimento. Ci auguriamo che alla ripresa

si proceda il più speditamente possibile e con quello spirito unitario con il quale si è andati avanti fino a questo momento.

PISONI. Io ritengo che sia la relazione svolta dall'onorevole Salvatore, sia il testo a nostra disposizione, possano essere largamente condivisi dalla Commissione.

Il tema che affrontiamo presenta delle difficoltà. Le proposte che erano state presentate individualmente da molti di noi sono state successivamente raccolte in un unico testo, il che sta a dimostrare le difficoltà che sono state affrontate per trovare il modo di unificare le proposte stesse.

È stato affrontato, almeno in parte, il raccordo del nuovo testo con la legislazione vigente (in particolare con la legge numero 153) e con le direttive comunitarie. Si è cercato di non fare un discorso staccato, di evitare in sostanza che ogni legge procedesse per suo conto. Si è poi dovuto tener conto della legge n. 382 e del ruolo delle regioni. La scelta della legge quadro non va ad intaccare le competenze delle regioni, ma nello stesso tempo fissa gli obiettivi entro i quali le stesse regioni possono darsi una normativa con senso di realismo, senza punitività per alcuno, cercando di realizzare il meglio.

Sappiamo perfettamente che sono molte le cause che hanno concorso a portare alla incoltura delle terre. Non tutte queste cause potranno essere rimosse con questo provvedimento, ma certamente una parte di esse sarà rimossa. Un certo tipo di meccanismo, messo in moto in termini realistici, può favorire il ritorno alla terra anche da parte di coloro che l'avevano abbandonata e il sorgere di aziende efficienti.

Il riferimento alle aziende previste dall'articolo 17 della legge n. 153 ha anche un altro significato. È vero che si tratta di aziende che dovrebbero essere prese a modello per un certo tipo di reddito, ma sono anche le aziende che dovrebbero indicarci qual è la strada da battere per avere un'agricoltura più efficiente. Nel recupero delle terre incolte dobbiamo mirare non a fatti assistenziali o ecologici, bensì a fatti economici. Il realismo passa attraverso questa strada.

Da questo punto di vista il finanziamento del provvedimento trova una giustificazione importante: la trasformazione di queste terre deve farle diventare un fatto economico rilevante.

Un altro dato saliente è rappresentato dal collegamento con la legge riguardante l'occupazione giovanile. È un collegamento importante proprio per la possibilità che la terra può ancora offrire a chiunque abbia voglia di impegnarsi e di lavorare. Ritengo che si tratti di una buona proposta di legge, che può portare dei frutti, anche se non bisogna pensare che possa risolvere tutti i problemi. È opportuno quindi che lo *iter* sia il più rapido possibile.

BAMBI. Ritengo che il lavoro svolto dal Comitato ristretto rappresenti un utile passo per concludere rapidamente il discorso, che abbiamo da tempo avviato, sulla realizzazione di un piano razionale per il rilancio della produttività agricola.

Certo in una fase successiva, alla ripresa dei lavori parlamentari, sarà necessario approfondire ulteriormente alcuni contenuti del testo, anche alla luce del documento finalmente emesso dal Governo. Mi risulta infatti che è stato presentato alla Camera il testo del tanto atteso provvedimento governativo, per cui in una successiva fase dei nostri lavori ritengo dovremo tenere in considerazione anche le indicazioni in esso contenute in materia di terre incolte.

Detto questo, vorrei sottolineare la necessità, nell'approfondimento del validissimo documento-base dei nostri lavori, di tenere conto della delicatezza del problema che ci accingiamo ad affrontare, in quanto in esso si concentrano tre punti sostanziali: 1) la necessità di utilizzare la terra ai fini produttivi; 2) la necessità di programmare le risorse naturali per sviluppare quelle linee di tecnica e politica economica che sono previste dalla legge n. 153; 3) la delicatezza della materia in rapporto alle situazioni che ne derivano tra i soggetti, in base alla legge n. 814 sull'affitto.

Poiché mettiamo in moto tutti questi punti cardine della materia, occorre avere le idee chiare anche per quanto riguarda l'assegnazione delle aree. Assegnare quindi questo compito alla regione, senza specificare lo strumento idoneo a consentire un metro di misura uniforme su tutto il territorio nazionale, mi sembra un errore che rivela una carenza nel lavoro compiuto dal Comitato ristretto, carenza che deve essere colmata. A tal fine ci riserviamo in una fase successiva di avanzare proposte precise.

Per quanto riguarda il problema generale delle terre incolte bisogna che le re-

gioni, i comuni, le comunità montane lavorino intorno ad un indirizzo di fondo per stabilire, ognuno sul proprio territorio, quali sono le aree da destinare al verde produttivo e quali quelle da destinare alla forestazione, in modo da poter giungere allo sfruttamento razionale di tutte le aree, senza inutili e dannose perdite di tempo e di mezzi. È soltanto attraverso opportune ricerche sull'*habitat* naturale dell'agricoltura che si può identificare la vocazione delle aree, e quindi dare loro la migliore destinazione da realizzare attraverso gli investimenti e gli insediamenti agricoli a carattere stabile.

Al momento della definizione delle terre incolte sulla base di determinati parametri, sarebbe forse opportuno riallacciarci a quanto disposto dagli articoli 14 e 17 della legge n. 153 in modo da rendere aggiornata la percentuale che noi indichiamo, e da evitare di includere tra i terreni da coltivare anche quelli per i quali si vuole soltanto sfuggire alla logica della coltivazione tradizionale.

A me sembra interessante che la nostra volontà politica si sia espressa attraverso il lavoro che il Comitato ristretto ha compiuto sul «quadrifoglio» e sulle terre incolte; ciò significa che è nostra intenzione lavorare seriamente, e questa nostra volontà senz'altro si manifesterà apertamente a settembre quando torneremo in quest'aula. Questa mia opinione è confortata anche dal pacchetto di provvedimenti strettamente legati al nostro documento, provvedimenti che si trovano attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento: mi riferisco alla legge sull'affitto, al superamento della mezzadria e dell'associazionismo tra produttori.

Se si riuscisse a varare contestualmente questo pacchetto di provvedimenti, avremmo contribuito non poco a dare una razionale impostazione alla nostra agricoltura.

SPONZIELLO. Molto brevemente voglio esprimere allo stesso tempo e il parere favorevole del gruppo di democrazia nazionale e alcune perplessità su particolari aspetti del provvedimento non ancora del tutto chiariti.

Il parere favorevole nasce dallo spirito con cui in seno al Comitato ristretto tutti i partecipanti hanno cercato di superare i contrasti finanziari, di dare al provvedimento una caratteristica non punitiva nei confronti della proprietà e di favorire lo stimolo primario produttivistico.

VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

Tutto ciò è stato inquadrato in quella politica di programmazione, anzi, come diceva il collega Orlando, in quella felice « ottica » di programmazione e di partecipazione attiva dello Stato.

Le perplessità che ancora sussistono forse potranno scomparire non appena perverranno i pareri richiesti.

Quello che ci affligge ancora è sapere che le regioni non hanno potere legislativo in determinate materie di diritto privato, per cui si è dovuto ricorrere allo strumento della legge-quadro al fine di superare le difficoltà finanziarie.

Le mie perplessità in particolare si riferiscono all'articolo 2 non tanto per quel 40 per cento, che l'onorevole Salvatore ha dichiarato indicativo, quanto per la struttura e la formulazione stessa dell'articolo.

Vorrei infine un ultimo chiarimento. Secondo il provvedimento al proprietario che non provveda a coltivarle, le terre vengono tolte ed assegnate alle cooperative; nel caso in cui anche queste non assolvano i propri compiti, cosa avviene di queste terre? La risposta a questo mio interrogativo potrà certamente rappresentare uno dei punti su cui si baserà la discussione non appena giungeranno i pareri richiesti.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Ringrazio il relatore per la sua esposizione particolarmente precisa, che i colleghi intervenuti hanno completato.

Il Governo ha collaborato alla elaborazione del testo unificato, nel quale sono sta-

ti accolti alcuni suoi suggerimenti, anche se sussistono ancora notevoli differenze fra il discorso portato avanti dal Governo e le proposte del Comitato ristretto.

Mi riservo di fare un più ampio intervento non appena giungeranno i pareri richiesti.

Mi auguro che attraverso un *iter* veloce si possa recuperare tutto il tempo perduto nonostante l'impegno del Governo ad accelerare i tempi di presentazione del provvedimento. Le difficoltà incontrate sono dovute alla necessità di rendere il provvedimento accettabile alla volontà collegiale del Governo stesso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto venga trasmesso alle Commissioni competenti perché esprimano il loro parere e che la discussione venga ripresa, dopo le ferie estive, anche alla luce del disegno di legge governativo per il quale si procederà all'abbinamento non appena sarà assegnato.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO